



Istituto d'Istruzione Ettore Sanfelice
 Sede Centrale: Via Sanfelice, 8 - 46019 Viadana (Mn) – Sedi Coordinate: "Maggi",
 Via Vanoni 21 - 46019 Viadana (Mn) - "Bosco", Via Roma s.n.c. - 46019 Viadana
 (Mn)
 Telefoni: 0375.781792 – 0375.784197 Email: mnis00700v@istruzione.it Pec:
 mnis00700v@pec.istruzione.it
 Sito internet: www.istitutosanfelice.gov.it
 C.F.: 83002190201

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE n° 44

(ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.13 e del DDUO n° 10031 del 5.11.13)

TRA

Istituto Superiore Ettore Sanfelice di seguito denominato “soggetto promotore”, con sede in Viadana (MN) - Via Ettore Sanfelice n. 8, codice fiscale 83002190201, rappresentato dalla Prof.ssa Mariateresa Barzoni nata a Pomponesco (MN) il 07/02/1959; in qualità di Dirigente Scolastica dell'Istituzione Scolastica

E

COMUNE DI CURTATONE

di seguito denominato “soggetto ospitante”,

con sede legale in via Piazza Corte Spagnola 3, Montanara di Curtatone 46010 Curtatone - Mantova
 codice fiscale /P.IVA 00427640206

rappresentata dal sig.

nato a il

Codice fiscale

PREMESSO CHE:

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°825 del 25/10/2013 ha approvato i “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” (di seguito denominati “Indirizzi regionali”), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.

IN ATTUAZIONE

Della legge 13 luglio 2015 n.107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO (OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

E
 COMUNE DI CURTATONE
 Protocollo Generale Comune di Curtatone
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0012715/2019 del 11/05/2019
 Firmatario: MARIATERESA BARZONI

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna a seguire, secondo modalità organizzative ed operative che sono descritte nel progetto allegato, gli studenti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati “tirocinanti” per lo svolgimento di un *Tirocinio curricolare* volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.
2. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto comune previsto per la classe e in quello formativo individuale; il tirocinio si considera:
 - sospeso per maternità, malattia o infortunio o chiusure formalizzate del soggetto ospitante inferiori ai 60 giorni; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, che può riprendere dopo il periodo di sospensione, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale;
 - cessato per maternità, malattia lunga o infortunio oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante pari o superiori a 60 gg. In questo caso, il tirocinio si considera concluso e la sua durata complessiva corrisponde al periodo di tirocinio effettivamente realizzato.
3. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli ordinamenti di studio o dei piani di studio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità, le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Ogni Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3.

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Ogni tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
3. Ogni tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’affiancamento del tirocinante per la durata del tirocinio sia per quanto riguarda le attività di formazione che per la verifica delle procedure concordate per la realizzazione del prodotto. Si avvarrà inoltre della collaborazione con il tutor del soggetto promotore per quanto riguarda l’aggiornamento della documentazione relativa al tirocinio (registri, fogli presenze etc.).
4. Al termine del tirocinio il tutor del soggetto promotore, sulla base di quanto rilevato personalmente e dalle osservazioni raccolte intervistando il tutor del soggetto ospitante, effettua una valutazione sull’esito del tirocinio che sarà inserita nella certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, comunicando eventuali assenze al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante, rispettando l’ambiente di svolgimento delle attività e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con l’attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l’effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;

- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione motivata al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che non è prevista indennità.
3. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali, ossia:
- a) attestazione di svolgimento del tirocinio, nella quale sono riportate la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento
 - b) scheda di valutazione delle competenze acquisite durante il periodo di tirocinio.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

1. Il soggetto promotore si impegna a:
- a) assicurare il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, PER CONTO DELLO STATO, nonché per la responsabilità civile presso la Compagnia Benacquista Assicurazioni snc AIG Europe Limited N° polizza 30546. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore (Istituzione scolastica) si fa carico dei seguenti obblighi:
 - b) Fornire agli studenti la formazione generale (4 ore) sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui agli art. 37 del Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nei tempi, contenuti e modalità previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
 - c) Nei casi in cui si renda necessario, il soggetto promotore invia gli studenti a visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni alle attività cui lo studente in alternanza è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica come disposto dall'art. 41, comma 2, lett. a) del D.lgs. 81/08. La visita medica preventiva di cui sopra è parte della sorveglianza sanitaria ed in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 18, comma 1, lett. g) del D.lgs. 81/08, è effettuata dal Medico Competente nominato dal Datore di Lavoro del soggetto promotore.
 - d) Con riferimento al documento "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" (2013, INAIL e MIUR) si considera che "anche nelle situazioni in cui gli allievi vengono equiparati a lavoratori, considerate le modalità operative e la loro limitata permanenza nei laboratori, difficilmente emergano dalla valutazione dei rischi estremi per introdurre la sorveglianza sanitaria nei loro confronti" e che "difficilmente si vengono a creare condizioni di rischio per la salute, tali da prevedere la sorveglianza sanitaria, essendo in questi casi prevalente il rischio infortunistico".
 - e) In caso di indirizzi di studio che possano comportare esposizione a fattori di rischio nei confronti dei quali è possibile sviluppare ipersensibilità, il soggetto promotore, in coerenza con quanto indicato da INAIL e MIUR, può, avvalendosi del proprio Medico Competente, attivare un sistema di sorveglianza di tipo anamnestico, basato sulle informazioni che gli stessi studenti possono riportare circa il proprio stato di salute.
 - f) Il soggetto promotore trasmette al soggetto ospitante, precedentemente all'avvio delle attività formative, ogni utile informazione affinché questi possa accertare l'assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati (in ottemperanza a quanto previsto dalla Guida Operativa per la Scuola - Attività di Alternanza Scuola Lavoro adottata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).
 - g) il Soggetto promotore monitora durante tutto il periodo di tirocinio il rispetto dei diritti e degli obblighi del/la tirocinante.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite di un proprio incaricato (tutor esterno), l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; fornire agli studenti beneficiari del percorso dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, promuovendo il coordinamento fra le attività e sovrintendendo alle stesse;

- c) informare gli studenti beneficiari del percorso, preventivamente all'inizio dell'attività in alternanza, circa i rischi cui potrebbero essere esposti e circa le modalità di svolgimento in sicurezza delle attività specifiche;
- d) garantire le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente mettendo a disposizione di ogni studente beneficiario del percorso i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ad eccezione di quelli personali e di lunga durata eventualmente necessari (ad esempio scarpe antinfortunistiche);
- e) fornire agli studenti beneficiari del percorso un adeguato addestramento qualora l'attività preveda l'utilizzo di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale, relativamente al loro corretto utilizzo;
- f) predisporre e programmare attività formative che comportino il minor profilo di rischio possibile compatibilmente con il proficuo svolgimento delle attività formative;
- g) far accedere gli studenti beneficiari del percorso solo alle attività per le quali essi abbiano adeguata formazione, informazione e addestramento, tenuto conto delle loro capacità, anche in relazione alla inesperienza in merito alle attività da svolgersi;
- h) consentire al tutor del soggetto promotore (tutor interno) di contattare lo studente beneficiario/ gli studenti beneficiari del percorso e il tutor della struttura stessa (tutor esterno) per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- i) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada allo studente beneficiario / agli studenti beneficiari del percorso;
- j) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha validità biennale dalla data di *sottoscrizione*.
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione solo per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
3. Il recesso deve essere immediatamente comunicato, anche telefonicamente, all'altra parte e al tirocinante e formalmente confermato attraverso invio di raccomandata postale o mail tramite indirizzo PEC.

Sono allegati e si intendono parti costitutive della presente convenzione:

- il progetto formativo individuale;
- il documento di adesione/autorizzazione dei tutori (solo per i minorenni);
- il certificato di idoneità al lavoro, quando previsto;

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Viadana,.....

Il soggetto promotore	Istituto Superiore Sanfelice Viadana	
Il soggetto ospitante	Comune di Curtatone	

(riportare intestazione)

(timbro e firma rappresentante legale)